



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ promossa da:

con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO, elettivamente domiciliato  
presso il difensore avv. FABIANI FRANCO

**ATTORE**

contro

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv.

elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Ritenuta in decisione all'udienza del 25/03/2014 la presente controversia, pendente alla data del 04/07/2009, viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Parte attrice ha proposto domanda restitutoria delle somme versate sul conto ed ha chiesto la condanna della banca alla restituzione della somma di € 569.329,27 o la maggiore o minor somma risultante a credito per nullità derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), per nullità dell'applicata commissione trimestrale di massimo scoperto, per superamento in diversi trimestri della soglia del tasso di usura, per l'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore a quello legale fino al 31/12/93 e di quello di cui all'art. 117 D.lgs 385/1993 dal 01/01/94 al 19/04/04, per spese di chiusura periodica del conto.

Si è costituita la banca eccependo la prescrizione del debito e la liceità delle clausole applicate.

**PRESCRIZIONE**

Applicando il principio della domanda l'oggetto della azione promossa dalla attrice non è relativo al pagamento di interessi ma alla ripetizione, *ex art. 2033 c.c.*, di somme – sia pure a titolo, anche, di interessi non dovuti – indebitamente percepite dalla banca.



La prescrizione applicabile è quella regolata con termine decennale dall'art. 2946 c.c., e non quello di prescrizione quinquennale. Non può farsi riferimento, infatti, né alla prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione derivante dalla legge (2033 c.c.) e non da obbligazione *ex delicto*, né a quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che riguarda esclusivamente la domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, non già la restituzione di parte degli stessi in quanto indebitamente corrisposti.

La decorrenza del termine di prescrizione, dalla chiusura del conto, oppure dalle singole operazioni, è stato oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ordine al quale si era formato un orientamento maggioritario in giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 02 dicembre 2010, n. 24418.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 02 dicembre 2010, n. 24418 ha affermato un principio composito: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, *qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati*".

Sintetizzando la complessa pronuncia, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del rapporto se non vi siano pagamenti del cliente o se essi avvengono nel limite del fido, mentre decorre dai singoli pagamenti nel caso in cui il cliente avesse un'esposizione oltre il fido accordato, oppure non vi fosse fido alcuno.

Nel corso di giudizio è sopravvenuta la legge 26/2/2011 n.10 di conversione con modificazioni del decreto legge 29/12/2010 n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" ( c.d. decreto mille proroghe ), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 – Supplemento ordinario n.53, ha introdotto l'art. 2 comma 61 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il quale prevede al comma 9 che << *In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.*>>, in vigore dal 27 febbraio 2011.

L'articolo, contenente due diverse disposizioni, sembrava destinato a trovare applicazione nel caso qui giudicato: secondo il suo tenore letterale sarebbe prescritta la domanda di ripetizione di somme annotate nel conto corrente oltre dieci anni prima del primo atto interruttivo, ovvero l'atto di citazione notificato il 16.3.2009 e sarebbe preclusa la ripetizione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge.

Ebbene, ancora nel corso del presente giudizio la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 78/2012 del 02/04/2012, depositata il 05/04/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Vengono dunque ad essere totalmente ripristinati e dovranno trovare applicazione nel caso di specie i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 02 dicembre 2010, n. 24418.

La convenuta ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della attrice, rilevando che essa avrebbe dovuto, in ossequio agli stessi principi indicati della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, non agire, come invece ha fatto, in ripetizione di tutti gli interessi e commissioni asseritamente indebiti, ma chiedere la ripetizione dei pagamenti effettuati in conto di tali indebiti, fornendone il dettaglio e la prova tanto che, non avendolo fatto, si giustificerebbe il rilievo che, per



poter impiantare una domanda di ripetizione di pagamenti solutori, l'attrice avrebbe dovuto identificarli e provarne, appunto, la solutorietà onde consentire alla convenuta una adeguata difesa, anche in merito all'intervenuta prescrizione della *condictio indebiti*.

L'eccezione appare in astratto idonea a paralizzare, come si vedrà a molteplici effetti, la domanda svolta in giudizio dall'attrice e deve pertanto essere esaminata.

In realtà appare del tutto ragionevole considerare che *“In conformità al principio dell'abituale scissione fra allegazione del fatto e sua prova che costituisce logico corollario dell'applicazione del principio ... per cui negativa non sunt probanda, il “debitore” può limitarsi ad allegare l'inesistenza del credito, dovendo per contro la banca convenuta fornire la prova dell'esistenza della pretesa creditoria vantata ed, eventualmente, già azionata nei riguardi del primo; criterio, rispondente ad un principio di razionalità logica e valevole per qualunque ipotesi in cui sia dedotta in giudizio l'esistenza di un credito o di una posizione giuridica attiva, anche di carattere reale, e se ne imponga l'accertamento negativo”*. Pertanto *“Poiché, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, negativa non sunt probanda, la prova che non esista un credito della banca o che lo stesso non abbia una determinata consistenza quantitativa non può essere posta a carico dell'attore; per contro, esponendosi lo stesso all'onere di una prova diabolica”*. Dunque, *“... l'attore può limitarsi a dedurre l'illegittimità di pattuizioni e/o pratiche poste in essere dalla banca, e, cioè, che la condotta della banca non trova giustificazione in alcuna valida pattuizione contrattuale”*. Talché *“Nel giudizio di ripetizione d'indebitito, anche se la banca non abbia proposto domanda riconvenzionale, se non siano stati depositati gli estratti conti fin dall'inizio del rapporto e il saldo contabile risulti “negativo” per il correntista, ... il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova che le Sezioni Unite, n. 13533, del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell'onere stesso”* (Tribunale Brindisi 09 agosto 2012).

Conformemente ai principi espressi, per quanto attiene partitamente all'eccepito effetto prescrizione che deriverebbe in capo all'attrice dal preteso mancato assolvimento dell'onere probatorio, occorre evidenziare che tale onere incombeva invece proprio sulla convenuta con riguardo all'eventuale effetto solutorio delle rimesse, inteso nel senso indicato dalla Suprema Corte, circa i movimenti, tra quelli registrati in conto nel periodo precedente il decennio anteriore la domanda giudiziale, dei quali contestare la intervenuta prescrizione.

In altre parole, violando gli obblighi e gli oneri processuali gravanti, *ex art. 2697 c.c.*, sulla parte che invoca l'estinzione di un diritto (nel caso odierno eccezione per intercorsa prescrizione) non potendo la semplice invocazione della prescrizione essere sufficiente in mancanza di adeguata prova, deve considerarsi e ritenersi che sia stata proprio la convenuta a non avere indicato, come in realtà le incombeva, i versamenti ritenuti di natura solutoria, se pagamenti di tale natura vi furono o meno e la loro misura economica e, in mancanza di tale prova, la prescrizione non può dirsi in alcun modo maturata.

## MERITO

Agli effetti ora considerati dell'eccezione di parte convenuta relativa all'assolvimento dell'onere della prova da parte attrice, occorre rilevare che l'attrice ha prodotto in atti documenti contabili (elementi per il conteggio delle competenze) di provenienza della convenuta che rappresentano prova documentale della domanda proposta, essendo da essi rilevabile l'applicazione delle condizioni praticate a regolamento del conto corrente di corrispondenza, come dedotte e contestate dalla attrice, ed estraibili i valori corrispondenti agli addebiti la cui applicazione è contestata come illegittima.

Alla luce dei principi sopra richiamati (Tribunale Brindisi 09 agosto 2012), tale allegazione probatoria, invero assai ampia, avrebbe richiesto per la confutazione degli argomenti di prova da essa deducibili, una controprova documentale di parte bancaria, ciò che non è avvenuto, attestandosi la convenuta su contestazioni di natura generica e solo ipoteticamente pertinenti.

La convenuta eccepisce altresì che i *conteggi della perizia non sono stati neppure sviluppati in*



*conformità ai criteri di recente indicati dalla Cassazione con la sentenza 24418/2010 delle Sezioni Unite, in base ai quali peraltro, (...), nessun diritto ripetitorio può sussistere in capo all'attore".*

La banca, come evidenziato dagli estratti conto, ha concesso all'attrice, titolare del rapporto di conto corrente, costanti e continue aperture di credito che hanno permesso alla attrice l'esercizio della sua attività imprenditoriale e la cui concessione può ragionevolmente ritenersi elemento essenziale e causa prima della accensione del rapporto di c/c, nato perché su esso accedesse l'accordato fido bancario.

La prova che l'istituto di credito abbia nel corso del rapporto concesso, in favore della attrice, un'apertura di credito è fornita dalla allegazione documentale - estratti conto trimestrali - che dimostrano la costante situazione debitoria del conto corrente per tutti i lunghi anni del rapporto, segno inequivoco dell'avvenuta concessione di affidamento in favore della attrice che, in mancanza, non avrebbe potuto "restare in rosso" continuativamente come, invece, è accaduto.

La concessione dell'affidamento deve pertanto ritenersi provata, eventualmente spettando alla convenuta, che non l'ha fatto, spiegare come abbia potuto l'attrice, alla quale secondo la banca mai è stato accordato qualsivoglia fido, rimanere costantemente "in rosso" senza che mai l'istituto abbia chiesto di rientrare, nonostante il vistoso saldo passivo.

La richiamata Sentenza Sezioni Unite 02 dicembre 2010, n. 24418 specifica che il termine prescrizione decorre dalla chiusura definitiva del rapporto e dunque indica semplicemente il termine di *exordium prescriptionis* e non, ovviamente, che per i contratti di conto corrente ancora in essere nessuna azione di ripetizione potrebbe essere esercitata prima della chiusura del conto, talché la correlativa eccezione di parte convenuta deve essere disattesa.

L'art. 120, comma 2 t.u.b. attualmente prevede che <<Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.>>.

E' noto, invece, che in precedenza, la clausola dell'art. 7 delle NUB prevedeva per gli interessi debitori del cliente la capitalizzazione trimestrale e per quelli della banca la capitalizzazione annuale, per diversi decenni ritenuta valida dalla giurisprudenza che rilevava l'esistenza di un uso normativo legittimante la capitalizzazione trimestrale ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 30.3.1999 n. 3096; Cass., 16.3.1999 n. 2374, entrambe in *Foro it.*, 1999, I, 1153; nonché Cass., 11.11.1999 n. 12507, in *Foro it.*, 2000, I, 451 e definitivamente Cass., Sez. Un., 4.11.2004 n. 21095), innovando l'indirizzo giurisprudenziale radicato in precedenza, hanno invece dichiarato la nullità della clausola sostenendo, in senso contrario, l'inesistenza di tale uso normativo.

E' iniziata, quindi, una travagliata vicenda normativa, in virtù della quale prima l'art. 25, comma III, del D.lgs. n. 342/1999 ha previsto la validità ed efficacia retroattiva delle "clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma II". Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega in contrasto con l'art. 77 Cost. da Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000.

Il CICR ha provveduto, con la delibera del 9.2.00, entrata in vigore il 22.4.00, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, co. 2° d.lg. 342/99, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'1.7.2000 - data indicata nella stessa delibera del CICR - la clausola anatocistica deve ritenersi valida.

Resta, però il problema dei contratti in corso che prevedevano la clausola nulla.



Per questi contratti è stato ritenuto ammissibile l'adeguamento del contratto entro il 30 giugno 2000 (art. 7 della delibera CICR citata) semplicemente procedendo alla pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per adeguarsi alla normativa sopravvenuta ed informando per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità.

Dunque il legislatore con il *D.lgs n° 342/99*, modificando l'*art. 120 del D.lgs 395/93*, ha demandato al CICR di indicare le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie con il vincolo di osservanza di parità di trattamento tra banche e correntisti nella applicazione degli interessi.

La *ratio* ispiratrice della norma è stata quella di imporre una forma di trattamento del computo degli interessi che non sbilanciata a favore degli istituti di credito, avendo ritenuto il legislatore che solo attraverso il riequilibrio del rapporto bancario potesse legittimarsi, a condizioni di pariteticità, la produzione di interessi composti.

Tuttavia occorre ammettere che l'uguale periodicità di liquidazione e capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, normativamente introdotta, non modifica in alcun modo il fenomeno anatocistico, che semplicemente è stato considerato consentibile in presenza, appunto, di una uguale periodicità nella produzione degli interessi composti (ragionando anche al netto della notoria e manifesta sproporzione fra saggio degli interessi debitori e creditori).

Ciò in quanto laddove si sia in presenza di addebito in conto di interessi debitori ciò necessariamente corrisponde all'utilizzo di un credito, ed allorquando il correntista richieda che sul conto corrente sia concesso un affidamento (per es. per una attività di impresa), non è pensabile che egli abbia interesse a lasciare depositate su quel conto giacenze attive sulle quali lucrare interessi prossimi allo zero.

L'eventualità dunque che possa verificarsi la capitalizzazione di interessi creditori su un conto su cui maturano interessi debitori è assai remota e solo casuale, oltre che di nessuna rilevanza economica, talché l'uguale periodicità di capitalizzazione introdotta dalla norma delegata è ben lungi dal soddisfare, se non in modo formale ed illusorio, la *ratio* di riequilibrio voluta dal legislatore.

Con l'entrata in vigore della Delibera CICR in esame si è dunque semplicemente realizzata, senza alcuna concreta diversità rispetto alla situazione precedente, la conservazione di quella forma di produzione di interessi bancari anatocistici, formalmente bilaterale ma di fatto fundamentalmente unilaterale, già dichiarata illegittima dalla giurisprudenza che diffuse il proprio esame sul correlativo divieto codicistico.

È questione assai opinabile che una legge ordinaria possa stabilire un procedimento di delegificazione di una norma codicistica quale quella individuata nell'*art. 1283* cod. civile, senza oltretutto procedere, con la stessa legge di delegificazione, all'abrogazione della disposizione del codice, e tutto fa propendere il giudizio in proposito nel senso che ciò non sia né ragionevole né possibile, prevedendo oltretutto la disposizione un principio di natura e valore economico, derogabile esclusivamente da una fonte pari ordinata quale l'uso normativo, disconosciuto dalla giurisprudenza nelle prassi invalse nel sistema bancario.

È vero invece che, con estremo rigore e sistematicità, ogni qualvolta il legislatore abbia provveduto a delegificare con legge una determinata materia non coperta da riserva assoluta di legge, il preambolo di questa ha sempre fatto riferimento all'*art. 17* della L. n. 400 del 1988, disciplinante l'attività di Governo, il cui comma 2 delinea appunto il procedimento di delegificazione, ciò che risulta del tutto assente nel *D.lgs n° 342/99*, di modifica dell'*art. 120 del D.lgs 395/93*.

D'altra parte, né l'*art. 120 Dlgs 385/92 TUB*, come modificato dal *Dlgs 342/99*, quale fonte legittimante la potestà regolamentare, poteva attribuire alla norma di regolamentazione il potere di delegificazione, essendo state, attraverso lo stesso, semplicemente stabilite le modalità e i criteri per assicurare parità di trattamento tra banche e correntisti nell'applicazione degli interessi.

Né ai sensi della *legge delega n. 142/92*, né ai sensi del successivo e conseguente *Dlgs 385/93*, né ai sensi del *Dlgs 342/99*, che ha apportato le ricordate modifiche all'*art. 120 TUB*, è possibile affermare



che all'esecutivo sia stato conferito il potere di derogare alle disposizioni codicistiche in materia di anatocismo.

Peraltro il citato art. 120 TUB non solo, da un punto di vista formale, non contiene una deroga all'art. 1283 cod. civ., ma nemmeno potrebbe contenerla in quanto, in tal caso, si porrebbe in contrasto con la legge delega e quindi con l'art. 76 Costituzione.

Poiché i regolamenti delegati debbono essere conformi alla legge, sia la disposizione di legge delegante che la Delibera CICR in parola, quale norma regolamentare delegata, non possono che essere interpretate in senso conforme all'art. 1283 cod. civ. e, conseguentemente, le modalità e i criteri dalla stessa Delibera individuati per la produzione di interessi capitalizzati devono ritenersi non derogare ai principi generali in materia di anatocismo previsti in sede codicistica.

Come più volte ricordato il legislatore, a mezzo della modifica dell'art. 120 comma 2 del Dlgs 385/93 TUB operata tramite la promulgazione dell'art. 25 comma 3 del Dlgs 342/99, stabiliva che il CICR emanasse regole in ordine alla capitalizzazione degli interessi bancari.

Detta ultima norma contiene, nella seconda parte, il rinvio al ricordato secondo comma dell'art. 120 TUB quale norma che identifica nel CICR, cui conferisca apposita delega, il soggetto cui demandare, senza autonomia, il compito di indicare nella pari periodicità il criterio di legittimazione della nuova capitalizzazione anatocistica.

La Corte Costituzionale con la Sent. n. 425/2000, ha dichiarato la incostituzionalità dell'intero comma 3 dell'art. 25 del decreto, sancendo così l'inefficacia della norma non solo per la parte che conteneva il "colpo di spugna" per il periodo pregresso, ma anche quella che conteneva la indicazione dei principi da seguire nella emanazione della Delibera.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'intero testo normativo del comma 3 ha privato di legittimità anche il rinvio alle indicazioni della Delibera CICR come criterio di legittimazione della pratica anatocistica futura, delegittimando la disciplina transitoria di sanatoria e facendo in tal modo venire meno la possibilità per il CICR di sanare, per i contratti in corso, la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente.

In altre parole, venendo meno l'intero comma 3 dell'art. 25 Dlgs 342/99 – atto di normazione primaria – è venuto meno anche il fondamento legittimante l'art. 7 delle Delibera CICR 9/2/2000 – atto di normazione secondaria privo di autonomia e forza propria – finalizzato ad attuarlo e le sue "disposizioni transitorie" hanno quindi perso ogni efficacia e possibilità di applicazione.

Né il comma 2 dell'art. 25 conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali preesistenti.

Per effetto della pronuncia della Consulta, dunque, le clausole anatocistiche contenute nei contratti in essere restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, come osservato dalla Cassazione (Sent. 21095/04, cfr. Cass. 1222 del 20/08/2003).

Conformemente la Cassazione (Sent. n. 4093 del 25/02/2005; Sent. n. 25016 del 30/11/2007) ha ancora più recentemente ribadito che, in tema di capitalizzazione, la sentenza della Corte Costituzionale, dichiarando la illegittimità per violazione dell'art. 76 Costituzione, del ripetuto comma 3 art. 25 D.lgs 342/99 e del conseguente art. 7 della Delibera che prevedeva le condizioni di sanatoria, ha reso applicabile la normativa anteriormente in vigore, con nullità delle preesistenti clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 cod.civ..

In definitiva deve ritenersi che, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, perdurano per i contratti in essere gli effetti di nullità della clausola, in assenza e sino al riscontro della esplicita approvazione scritta del cliente, in quanto la nuova forma di capitalizzazione adottata risulta ad ogni effetto finora considerato una illegittima modifica unilaterale di una clausola insanabilmente nulla.

Il criterio di legittimità dell'anatocismo, individuato nella reciprocità della capitalizzazione, non può essere valido per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della Delibera (22/4/2000) e per



essi deve valere la disciplina precedente e quindi la nullità della clausola di capitalizzazione, con qualsiasi periodicità.

Per tali contratti infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione nell'estratto conto non si realizza una modifica contrattuale come consentita dall'art. 118 TUB bensì, con un atto unilaterale, una inefficace impropria sanatoria di una clausola nulla.

Dalla nullità e inefficacia delle clausole di adeguamento consegue dunque che per i contratti in essere prima dell'entrata in vigore della Delibera, il diritto alla ripetizione degli interessi anatocistici si estende anche al periodo successivo a tale data e fino a tutto il perdurare della loro applicazione e, in tal senso, è stato condotto l'accertamento tecnico nel presente giudizio.

Ulteriore e distinto aspetto problematico della materia è rappresentato dalle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola conforme all'art. 7 N.U.B.: gli operatori si chiedevano se, esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il ricalcolo delle somme dovute alla banca doveva avvenire con la capitalizzazione annuale o escludendo qualsiasi capitalizzazione.

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite con la ricordata sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, aderendo alla seconda tesi. Superandosi il precedente contrasto giurisprudenziale la Corte di Cassazione, quindi, ha chiarito l'infondatezza di altro argomento difensivo delle banche, collegato al contenuto della clausola secondo cui essendovi una duplice previsione contrattuale di chiusura contabile annuale del conto e, quindi, anche degli interessi e di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la caducazione di quest'ultima, non si potrebbe estendere alla prima; in altre parole, si tratterebbe di una doppia clausola, venuta meno la quale resterebbe l'altra. Le SU, invece, affermano che la prima clausola si riferisce esclusivamente agli interessi creditori del correntista.

Viene respinta, quindi, la tesi secondo cui dall'art. 1284 c.c. sarebbe desumibile un principio di capitalizzazione annuale degli interessi su conti correnti bancari. L'art. 1284, comma 1 c.c. sembra, infatti, costituire una norma volta esclusivamente ad imporre un criterio temporale uniforme di scansione per la determinazione dei saggi di interesse, mentre non sembra potersi univocamente dedurre una regola di capitalizzazione sulla base dell'unità-anno. Di qui necessità di non applicare nel calcolo alcun criterio di capitalizzazione.

Il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura.

In mancanza di espressa previsione contrattuale, ogni addebito per tale voce deve reputarsi del tutto indeterminato, con conseguente nullità della relativa pattuizione sotto il profilo dell'assoluta indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex artt. 1346-1418 c.c., in quanto la totale assenza di pattuizione scritta impedisce al correntista di avere cognizione dell'entità degli addebiti e dei criteri applicati.

Facendo applicazione di tutti i predetti principi, dalla CTU disposta ed eseguita in corso di causa, scevra da vizi logici e metodologici e da confermare poiché congrua, esaurientemente motivata e caratterizzata da uno scrupolo scientifico del tutto conforme alle esigenze processuali, emerge che l'importo complessivamente percepito dalla banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutto il periodo controverso (1980 - 2006, con accertamento dalla prima contabile del 1985), in violazione del principio di reciprocità, è pari ad € 297.092,50, importo indebitamente percepito dalla banca che deve essere restituito.

In ordine all'eccepito superamento del "tasso soglia" usura, la CTU ha rilevato il superamento dello stesso in 6 trimestri dal 2004 al 2006, con considerevoli illegittimi addebiti al correntista per complessivi € 51.300,12, certamente ripetibili dalla banca, con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa all'applicazione di interessi a tassi ultralegali.



Emerge inoltre l'ingiusta locupletazione di CMS. La commissione di massimo scoperto, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento (Cfr. Art. 6 -bis Legge 22 dicembre 2011, n. 214), costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed è da ritenersi dovuta per i periodi espressamente previsti, se espressamente convenuta e nella misura pattuita ( Cfr. Cass. Sez 1 Sentenza 870-2006).

Dalla prassi bancaria seguita, emerge invece con certezza che la commissione è stata applicata e calcolata fino al 2004 in assenza di qualsiasi pattuizione e successivamente, per alcuni trimestri, applicata scorrettamente e difformemente allo schema legale sopra ricordato con conseguente necessità aggiungere gli importi delle commissioni indebitamente percepite agli interessi passivi praticati dalla banca a fini anatocistici, per l'ammontare di € 24.835,00.

In considerazione dei rilievi che precedono, la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di € 373.227,62, somma che dovrà essere restituita all'attrice, gravata da interessi al saggio legale dalla notifica della citazione al saldo, e per la quale la banca dovrà incorrere in correlativa condanna.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

#### **DICHIARA**

L'inefficacia nei confronti di \_\_\_\_\_ della prassi seguita da MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. di applicazione e conteggio di interessi anatocistici trimestrali, applicazione e conteggio di interessi di natura usuraria, applicazione e conteggio di commissioni di massimo scoperto non pattuite o non legittimamente computate nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente bancario inter partes.

#### **CONDANNA**

La Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. al pagamento in favore della \_\_\_\_\_ della somma di € 373.227,62, oltre interessi al saggio legale dalla notifica della citazione al saldo.

#### **CONDANNA**

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 21.387,00 per compensi ed € 938,00 per esborsi, oltre al 15% sull'imponibile per spese generali, IVA e CAP come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 2 ottobre 2014

Il Giudice  
dott. Roberto Monteverde

